

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1960</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GORLA, CALAMIDA, CAPANNA, POLLICE, RONCHI,  
RUSSO FRANCO, TAMINO**

*Presentata il 26 luglio 1984*

**Delega al Presidente della Repubblica per la concessione  
di amnistia per reati commessi da tossicodipendenti**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La gravità del fenomeno droga ha indotto quasi tutti i gruppi parlamentari a presentare progetti di legge che modificano la legge n. 685 del 1975.

Tutti, in una sorta di allarmante unanimità, ritengono tale legge superata, inadeguata e contraddittoria in molti punti.

Questi disegni, nell'analisi e nelle proposte, trascurano l'effetto prodotto dalla legge n. 685 sulla criminalizzazione dei tossicodipendenti e la carcerazione di massa conseguente.

Questa nostra proposta, contestuale al nostro progetto di legge di distribuzione

controllata dell'eroina, riguarda diverse migliaia di tossicodipendenti condannati o indiziati.

Con essa sarà possibile risolvere la situazione di tutti coloro che in presenza di una normativa contraddittoria come quella della legge n. 685, che non penalizzava il consumo, ma proibiva l'approvvigionamento, hanno « spacciato » modeste quantità per procurarsi la sostanza o hanno commesso piccoli reati.

Crediamo difficile contestare questa valutazione di responsabilità « limitata » del tossicodipendente che ha commesso simili reati, sotto il regime della legge n. 685.

La nostra proposta di amnistia, che è fondamentalmente una ammissione di colpevolezza dello Stato, risolve radicalmente la maggior parte delle drammatiche situazioni dei tossicodipendenti in carcere, risolvendo contemporaneamente alcuni grossi problemi delle carceri, senza doverne continuare a costruire nuove come invece sta avvenendo.

Difatti una quota rilevante della popolazione carceraria attuale è tossicodipendente; l'assistenza specifica all'interno delle carceri è assolutamente insufficiente, fino a far richiedere l'istituzione di carceri apposite per i tossicodipendenti; in molti casi la permanenza in carcere inizia o rafforza l'uso di sostanze stupefacenti.

L'applicazione di questo provvedimento di amnistia non sarà semplice, ce ne

rendiamo conto; le strutture giudiziarie e carcerarie dovranno collaborare attivamente.

Gli effetti benefici che esso avrebbe non sarebbero però di poco conto. Al ridimensionamento delle carceri e quindi ad un miglioramento immediato della vita carceraria si unirebbe la possibilità di liberare molti, colpevoli solo della loro debolezza rispetto all'aggressività dell'offerta di sostanze stupefacenti. Il tutto rafforzando, come molti ancora chiedono, la speranza di « liberarsi dalla necessità del carcere ».

Tutto ciò pensiamo debba indurre il Parlamento ad approvare la seguente proposta di legge di delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati commessi da tossicodipendenti.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per il reato previsto dall'articolo 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e per tutti i reati commessi da tossicodipendenti entro il 30 dicembre 1983, per i quali sia intervenuta sentenza di condanna a pena detentiva non superiore ad anni sei.

### ART. 2.

Ai fini della concessione del beneficio dell'amnistia, il giudice di sorveglianza, sulla base degli atti, certifica lo stato di tossicodipendenza, purché risultante all'atto dell'ingresso in carcere.